

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 27/06/2025 n. 831

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 146 D.LGS. N. 42/2004 E SS.MM.I - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVA A: RICOSTRUZIONE DI TRATTO DI MURA ANTICHE CON STRUTTURA IN C.A. E ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PIETRA LOCALE, IN CENTRO STORICO, SITO A SERRA SAN QUIRICO - RICHIEDENTE: COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la nota prot. n. 5177 del 18/06/2025, acquisita al protocollo provinciale al n. 25081 del 19/06/2025, con la quale il Comune di SERRA SAN QUIRICO ha trasmesso la propria istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 25313 del 19/06/2025, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

“che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi sia dell'art. 136, c.1, lett. c - d (D.M.31.07.1985 “Gola della Rossa” - c.d. Galassino) sia dell'art.142 c.1 lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, interessando il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, del D.lgs. 22 gennaio

2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” sia ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua, interessando la fascia di rispetto di un affluente di sx idrografica del F. Esino - (c.d. Galasso acque).

L’intervento in esame prevede la ricostruzione di un tratto delle mura storiche trecentesche in località Porta Forchiusa della città di Serra San Quirico.

Il muro storico in questione risulta costruito a ridosso della Chiesa di Sant’Angelo del Pino del XV secolo e della casa parrocchiale, entrambe inagibili perché danneggiate dal sisma 2016, per un’altezza variabile da 5 m a circa 10 m.

Il principale motivo del crollo è addebitabile al percolamento di acque meteoriche accelerato in occasione degli eventi piovosi avvenuti nel mese di maggio 2023 data la tipologia costruttiva, estremamente vulnerabile, di “opera a secco”, priva di aggreganti.

Si è, infatti, constatato che il sistema di smaltimento delle acque meteoriche in era a dispersione e gravante sulla porzione di muro crollato con totale assenza di manutenzione delle canalette di gronda degli edifici soprastanti le mure castellane.

Tale muratura dalla Porta Forchiusa si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 70 m verso nord, mentre la porzione di muro crollata nel 2023 riguarda una lunghezza di circa 18,00 ml ed ha una altezza di circa 6,00 ml arrivando a circa 80 cm dalla casa parrocchiale.

Allo stato attuale lo smottamento della parte muraria di contenimento del terreno ha lasciato scoperto parte della collina, rimane in essere il tratto iniziale in pietra adiacente a Porta Forchiusa e quello Nord.

Dagli esami autoptici e da sondaggi geognostici eseguiti è stato verificato che il muro a gravità risultava costituito da una cortina di pietra listellare a rifinitura di un riempimento in pietrame calcareo arenario e che la base del muro fosse intestata sulla formazione geologica della Scaglia Variegata (litotipo calcareo marnoso e marne calcaree).

I lavori in progetto prevedono pertanto la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità della strada comunale attraverso la ricostruzione del muro crollato con una struttura costituita da un basamento in c.a., avente una larghezza 260 cm ed altezza di 60 cm, su micropali IRS del diametro di 200 mm.

La parete del nuovo muro di sostegno è stata progettata in acciaio costituita da pilastri IPE 360 zincati a caldo, posti ad interasse di circa 80 cm, su cui verranno imbullonate delle lastre di lamiera in acciaio CORTEN-A dello spessore di 8 mm.

Questa scelta tecnica è stata obbligata per la complessità di accedere all'area di intervento con mezzi tradizionali (trivelle per pali in c.a.) ed anche impossibilità di utilizzare autopompe per il getto di calcestruzzo.

Le lamiere in CORTEN avranno dimensioni pari a 760x1000 mm e saranno saldate in opera tra loro proprio per limitare al massimo il trasporto e sollevamento dei pesi.

Durante il crollo buona parte del rivestimento in pietra si è rotto e disperso nel versante sottostante si è pertanto deciso di rivestire il muro con pietra a listelli simile a quella esistente e riutilizzare quella a terra per il ripristino della viabilità esistente.

Per realizzare il rivestimento sulle lamiere CORTEN verranno saldati dei piattini da 100x8 mm posti ad interasse di circa 60 cm su cui verranno appoggiate le pietre per evitare il ribaltamento del rivestimento stesso.

La tipologia della tessitura sarà regolare simile a quella esistente al fine di ripristinare la configurazione originale delle mura castellane.

Saranno, naturalmente, poste sulla parete ferite per l'uscita dell'acqua e verrà posizionato un tubo drenante alla base della soletta di fondazione.

Il tutto come meglio rappresentato ed individuato negli elaborati cartografici e fotografici prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- l'intervento proposto è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B.21 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- l'opera da eseguirsi consente di ripristinare le condizioni ab origine del luogo, mettendo in sicurezza la viabilità del Centro Storico, oggi parzializzata, e della Chiesa di Sant'Angelo del Pino e adiacente sacrestia;*
- verranno ripristinati anche visivamente gli andamenti delle porzioni di mura rimaste in essere, garantendo un cromatismo adeguato al contesto ambientale, nonché il consolidamento del crinale.*

- *la soluzione proposta prevede di realizzare paramenti esterni in muratura con pietra locale simile a quella esistente e quindi ripristinare la continuità architettonica del muro di contenimento.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di "RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI MURA ANTICHE CON STRUTTURA IN C.A. E ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PIETRA LOCALE", in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico."

CONSIDERATO:

- che con nota prot. n. 25313 del 19/06/2025 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "motivata proposta di accoglimento" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di SERRA SAN QUIRICO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;
- che avendo la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 19/06/2025, il parere vincolante doveva essere reso entro il 09/07/2025 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

PRESO ATTO del parere **favorevole con prescrizioni** espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 9330 del 27/06/2025, pervenuta in data 27/06/2025 e registrata al ns. prot. n. 26423 del 27/06/2025 in merito alla realizzazione dell'intervento in esame, valutato ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, non ritenendo che sia "*classificabile come "di lieve entità" e che non possa essere riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alla voce B21 dell'allegato B del DPR 31/2017 che si riferisce solo alla realizzazione di recinzioni, cancelli e muri di contenimento di ridotta dimensione non paragonabili alla ricostruzione di un tratto di mura di un centro storico*";

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., di poter esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO nel Comune di SERRA SAN QUIRICO, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

RICHIAMATI:

- l'Art. 146 "*Autorizzazione paesaggistica*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio";
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governato del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.04 e ss.mm.ii., l'autorizzazione paesaggistica, relativamente alle opere di "RICOSTRUZIONE DI TRATTO DI MURA ANTICHE CON STRUTTURA IN C.A. E ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PIETRA LOCALE IN CENTRO STORICO", nel Comune di SERRA SAN QUIRICO, proposte come da istanza presentata dal COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO e trasmessa con nota prot. n. 5177 del 18/06/2025, ns. prot. n. 25081 del 19/06/2025, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (n. 25313 del 19/06/2025), trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata, e delle prescrizioni dell'allegato parere della sopra citata Soprintendenza prot. n. 9330 del 27/06/2025, pervenuto in data 27/06/2025 e registrato al ns. prot. n. 26423 del 27/06/2025 che qui s'intendono riportati.
- II. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.
- III. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto

rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.

- IV.** Di dare atto che il Comune di SERRA SAN QUIRICO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- V.** Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VI.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, all'Ente ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI, ed al Comune di SERRA SAN QUIRICO.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 27/06/2025

PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL FUNZIONARIO TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
ARCH. ORCIANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1348